



MODALITA' PER LA GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE AVVIENE MEDIANTE APPOSITA RICHIESTA ALLA DIREZIONE PER I SERVIZI SOCIALI CORREDATA DA:

- atto costitutivo e statuto;
- ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale;
- autocertificazione della copertura assicurativa e della congruenza statutaria ai dettami della L.266/91 e L.R. 40/93;
- elenco delle attività svolte e/o altri parametri identificativi della realtà associativa;
- ultimo bilancio approvato o situazione contabile (in caso di recente costituzione).

PER CONSENTIRE UN OMOGENEO SVILUPPO TERRITORIALE DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO LA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI PROMUOVE SPECIFICI INCONTRI TRIMESTRALI CON I CENTRI DI SERVIZIO PROVINCIALI RIVOLTI ALL'ANALISI DI PROBLEMATICITA' COMUNI.

PER SVILUPPARE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE E I CENTRI DI SERVIZIO LA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI AVVIA UNA SERIE DI INCONTRI BIMESTRALI CON CIASCUN CENTRO DI SERVIZIO RIVOLTI A FAVORIRE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE ISTANZE PRESENTATE DALLE ASSOCIAZIONI CHE SI SONO AVVALSE DELLA CONSULENZA DEI CENTRI MEDESIMI.

I CENTRI POSSONO INOLTRE CUMULATIVAMENTE LE ISTANZE DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE O LA CONFERMA AL REGISTRO REGIONALE PREVIA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE, FERMA RESTANDO LA PIENA COMPETENZA DELLA STRUTTURA REGIONALE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE ISTRUTTORIA.

REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI ISCRIVIBILI

Sono iscrिवibili al registro regionale le organizzazioni con **sede legale nel territorio regionale** che:

- 1) si avvalgano in modo **determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti.**

Sono pertanto iscrिवibili solo le organizzazioni in cui le prestazioni dei volontari sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo rispetto a quelle erogate da eventuali prestazioni retribuite.

Non sono invece iscrिवibili organizzazioni alle quali aderiscono quali associati soggetti collettivi, tranne naturalmente gli organismi di secondo livello, e organizzazioni nelle quali il ruolo della maggioranza dei soci si limita all'apporto della quota associativa.

- 2) operino mediante **prestazioni personali a favore di altri soggetti** ovvero di **interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.**

Non sono iscrिवibili le organizzazioni che svolgono attività che, pur avendo fini di solidarietà, non consistono nell'erogazione di servizi né nello svolgimento di prestazioni materiali o morali; non sono altrimenti iscrिवibili quelle organizzazioni che non svolgono direttamente attività solidaristiche ma che operano in appoggio ad iniziative gestite da altri soggetti o che

condizionino il beneficio di prestazioni derivanti dall'attività sociale al pagamento della quota associativa.

3) siano dotate di **autonomia sotto il profilo gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo, processuale...**

Non sono pertanto iscrivibili entità prive di soggettività propria che costituiscono mere articolazioni organiche e/o periferiche di organizzazioni complesse;

4) siano **liberamente costituite a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta**

Sono pertanto iscrivibili anche le fondazioni a base associativa, costituite da persone fisiche, i cui organi esecutivi siano nominati dall'assemblea e alla medesima sia attribuito il ruolo di organo sovrano.

Non possono invece essere iscritti al registro soggetti aventi natura pubblica.

5) siano **costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi**

Sono escluse le ONG che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e quelle organizzazioni che svolgono esclusivamente attività di raccolta fondi o di sensibilizzazione in favore di paesi in via di sviluppo o la cui attività non risulta prevalentemente e concretamente svolta nel territorio regionale.

Non sono iscrivibili le associazioni che, pur costituite da un periodo superiore ai sei mesi, non abbiano ancora posto in essere alcun intervento concreto né siano in grado di produrre una situazione contabile attestante la reale operatività.

Sono invece iscrivibili le associazioni che, pur costituite ufficialmente da meno di sei mesi, sono in grado di dimostrare la precedente operatività (attraverso documentati interventi concreti svolti in passato e rendiconto economico o situazione contabile adeguata).

ORGANISMI DI SECONDO LIVELLO

Sono iscrivibili al registro regionale anche organismi di coordinamento e collegamento quale sia la denominazione assunta, composti da organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale (la maggioranza) o comunque iscrivibili. L'iscrivibilità dei soggetti aderenti va valutata dal competente ufficio regionale mediante analisi del singolo atto costitutivo e statuto e quindi nella richiesta di iscrizione dev'essere allegato l'elenco di tutte le organizzazioni aderenti.

IL PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE/CONFERMA/CANCELLAZIONE E' QUELLO DETERMINATO DALLA L.R. 40/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI.